



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

AVVOCATURA

Assunto il 25/06/2024

Numero Registro Dipartimento 1264

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9037 DEL 25/06/2024

Oggetto: CT 1797/2012 - Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Civile – Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro - Atto di riassunzione a seguito di rinvio intervenuto con ordinanza n. 8452/24 Reg. Sent. della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro: N.M.R. C/ la Regione Calabria - Determinazione di costituirsi e nomina di un difensore - Conferimento incarico all’Avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura Regionale.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO CHE

- con sentenza n. 424/2016 Reg. Sent., depositata in data 26 marzo 2016, il Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro accoglieva la domanda proposta dalla dott.ssa OMISSIS e, per l'effetto, condannava la Regione Calabria al risarcimento del danno per come liquidato, oltre accessori e spese;

- la Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, con sentenza n. 880/2018 Reg. Sent. accoglieva l'appello proposto dalla Regione Calabria e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.; avverso detta sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, che veniva definito con l'ordinanza n. 8452/2024 del 28/03/2024, con la quale la Suprema Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda inerente alle modalità dello scorrimento della graduatoria, dichiarando per il resto la giurisdizione del giudice amministrativo. Per l'effetto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e, limitatamente alla domanda sopra indicata, ha rimesso le parti alla Corte d'Appello di Catanzaro, cui domanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione;

CONSIDERATO che con atto notificato in data 19/06/2024, la ricorrente ha riassunto il giudizio di cui sopra davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio riassunto per resistere alle pretese dell'appellante in riassunzione, ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTO l'art. 10 della L.R. n.7/96, così come modificato dall'art. 10 della L.R. 18/04 e dall'art. 1, c.10, L.R.12/05, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 665 del 14/12/2022 di approvazione del Regolamento Regionale n. 12 del 14/12/2022 avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 717 del 15/12/2023 avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche Regolamento Regionale n.12/2022";

VISTO il DPGR. n. 11 del 04.04.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

DATO ATTO che il presente decreto riporta la firma del solo Coordinatore per i motivi esposti nella nota prot. n. 191005 del 10.06.2020 di questa Avvocatura;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati

- di costituirsi presso la Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, nel giudizio di appello in riassunzione sopra indicato;
- di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'Avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura Regionale;
- di dare atto che, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56 – art. 7, comma 3 -, il presente incarico non comporta impegno di alcuna spesa in quanto conferito ad avvocato interno;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art.20 L.R. n.11/2011, alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. n.11/2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice competente nei termini di legge.

Sottoscritta dal Coordinatore
Alfonso Mezzotero
(con firma digitale)